



RG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1749/95 Reg. Sent.

N. 359 Reg. Ric.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

ANNO 1995

- SEZIONE STACCATA DI CATANIA - SEZ. I - composto

dai Signori Magistrati:

Dott. Attilio TROVATO - Presidente

Dott. Italo VITELLIO - Consigliere

Dott.ssa Paola PULIATTI - 1° Referendario, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.359/95 proposto da *****
titolare dell'omonima impresa, rappresentato e difeso
dell'Avv. Giuseppe Cicero, presso il cui studio in
Catania, Largo Aquileia n.9 è elettivamente
domiciliato;

contro

- COMUNE DI ***** , in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Gaetano
Grasso Romeo, presso il cui studio in Catania, via F.
De Roberto n. 31, è elettivamente domiciliato;

e nei confronti di

***** , titolare dell'omonima impresa,
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Buscemi,
presso il cui studio in Catania, via F. De Roberto n.
31, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

- 1) ^{della} nota racc. a. r. prot. 15456 del 15.11.94 con cui viene comunicato l'annullamento dell'aggiudicazione in favore del ricorrente della gara d'appalto celebratosi il 14.9.94 per i lavori di manutenzione della Chiesa Maria SS. del Monte Carmelo;
- 2) della delibera di G.M. n. 578 del 28.10.94;
- 3) della aggiudicazione della gara in favore del controinteressato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 7 maggio 1996 il Primo Referendario Dott.ssa Paola Puliatti;

Uditi l'Avv. G. Cicero per il ricorrente e l'Avv. S. Buscemi per il controinteressato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

L'Impresa ricorrente è rimasta aggiudicataria dell'appalto inerente i lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa Maria SS. del Monte Carmelo nella frazione Pennisi del Comune di

, nel pubblico incanto svoltosi il 14.9.94.

Il bando relativo (approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 109 del 12.2.94) era stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di

***** per il periodo dal 27.7.94 al 5.9.94.

A seguito di ricorso dell'impresa ***** s.r.l. che lamentava la pubblicazione del bando (per estratto) sulla G.U.R.S. in data successiva a quella di svolgimento del pubblico incanto, il Comune annullava le operazioni di gara con delibera n. 578/1994, disponendo nuovo incanto a seguito di nuova pubblicazione dell'avviso di gara. Rimaneva, così, aggiudicataria la ditta ***** .

Si censura l'annullamento dell'aggiudicazione in favore della ricorrente sostenendo che il bando sarebbe stato correttamente pubblicato solo all'Albo Pretorio, trattandosi di appalto di importo inferiore a 250 mila ECU, in base al disposto dell'art. 34 della l.r. 21/85 e secondo le previsioni della stessa delibera commissariale n. 109/94.

Il valore dell'appalto è, difatti, pari a f 238.563.480, corrispondente a poco più di 143.000 ECU.

Questo Tribunale ordinava la sospensione dell'atto impugnato con provvedimento cautelare n. 341 del

13.2.95, poi annullato dal C.G.A (ord. 411 del 19.7.1995).

Costituitosi in giudizio, il Comune di *****
eccepisce l'infondatezza del ricorso richiamandosi
alla circolare della Presidenza della Regione
Siciliana dell'1.4.94 prot. 4793/U.S.L., pubblicata
il 9.4.94, che prevede, in mancanza della istituzione
dell'Ufficio Regionale per i lavori pubblici, la
pubblicazione dei bandi di gara inferiori a 500.000
ECU, per estratto, sulla G.U.R.S.

In ogni caso, la legge prescrive la pubblicità
minima, ma non impedisce di disporre forme di
pubblicità più ampie: una volta che il Comune ha
scelto di effettuare la pubblicazione anche sulla
G.U.R.S., era logico dover rinnovare tale
pubblicazione, accortosi della intempestività della
precedente pubblicazione eseguita.

Anche l'impresa ***** resiste eccependo
l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso e
ribadendo che la pubblicazione sulla G.U.R.S. del
bando di gara era atto dovuto.

All'udienza del 7 maggio 1996 il ricorso veniva
assunto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Sostiene il ricorrente che l'Amministratore comunale correttamente aveva proceduto al pubblico incanto a seguito di pubblicazione del bando di gara all'Albo pretorio e che la successiva pubblicazione, per estratto, sulla G.U.R.S. era del tutto ultronea e non dovuta.

Invoca il Comune, a fondamento del disposto annullamento delle operazioni di gara e del loro rinnovo, la circolare dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici n. 4793 dell'1.4.1994, pubblicata sulla G.U.R.S. il 9.4.94, che vincolerebbe gli enti locali alla pubblicazione anche sulla G.U.R.S. di un estratto dei bandi di gara per importi di lavori inferiori a 500.000 ECU, fintantochè, con l'istituzione dell'Ufficio Regionale per i lavori pubblici, sarà possibile l'integrale applicazione dell'art. 34 della l.r. 21/85, come modificato dall'art. 51 della l.r. 10/1993.



Osserva il Collegio che la detta circolare è intervenuta in data successiva alla delibera del Commissario Straordinario n. 109 del 12.2.94, con cui fu approvato il bando di gara, sicchè il Comune non era vincolato all'osservanza delle direttive impartite dall'Assessorato Regionale, secondo il noto

principio << tempus regit actus >> che regola la disciplina degli atti amministrativi.

Pertanto, è illegittima la delibera di G.M. n. 578 del 28.10.94 che annulla la gara svoltosi il 14.9.94 sul presupposto della tardiva pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla G.U.R.S., non essendo il Comune tenuto sulla base del bando di gara e della normativa, anche interna, vigente all'epoca della sua adozione, ad effettuare la detta pubblicazione. Sicchè, l'eventuale facoltà di disporre la detta pubblicazione avrebbe dovuto esercitarsi semmai prima dello svolgimento della gara, allorchè non avrebbe inciso su alcuna situazione di interesse legittimo.

Le spese possono compensarsi tra le parti per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, (Sez. I interna) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del
7 maggio 1996.

L'ESTENSORE

Carlo Culicchi

Il Segretario

Concetta Musco

IL PRESIDENTE

Antonio Manti

DEPOSITATA NELLA SEGRETERIA

DEL T.A.R. SEZ. DI CATANIA

OGGI 3 OTT. 1996

IL DIRETTORE della 1ª Sez. Giur.
(Giuseppe Priolo)